

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
DIREZIONE CONTRATTAZIONE I

ARAN - Protocollo Uscita



N.0001437/2016 del 18/02/2016

All' INPS

dc.risorseumane@postcert.inps.gov.it

**Rif. A.Ra.N.1407/17.02.2016**

**Oggetto:** disciplina delle pause.

Si fa riferimento alla nota prot. 0003.17/02/2016.0004037 del 17 febbraio u.s., con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità per il personale di usufruire di una durata della pausa pranzo pari a 10 minuti, in caso di orario pari a 7.12 ore giornaliere (orario settimanale articolato su 5 giorni). Inoltre si chiede se la pausa possa essere considerata facoltativa nel caso di un orario giornaliero pari a 7.12 ore e se il dipendente possa rinunciare al buono pasto con un orario superiore alle 6 ore giornaliere.

Al riguardo va preliminarmente evidenziato che la pausa "*non inferiore a 10 minuti*", è prevista dal comma 2 dell' art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 solo qualora la disciplina collettiva non abbia provveduto a prevedere un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito. Pertanto è evidente che tutela prevista dal legislatore si applica solo nel caso di mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva. Per il comparto EPNE si è provveduto in tal senso con l'Accordo del 24 aprile 1997 che ha adeguato la normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell' art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Pertanto, secondo quanto stabilito dall' art. 1 del predetto Accordo "*la pausa di norma non può avere durata inferiore a 30 minuti*".

Per quanto concerne il secondo punto relativo alla facoltatività o meno della pausa, il comma 1 del citato d.lgs. n. 66/2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l' orario giornaliero ecceda le sei ore "*il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo*".

Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore, che quindi non potrà rinunciarvi, poiché il suo recupero delle energie psico-fisiche è posto dal legislatore a tutela e nell' interesse anche della collettività.

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Ad ulteriore riprova si segnala che la stessa giurisprudenza ha più volte confermato tali principi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, la scrivente Agenzia non può che condividere l'avviso di codesta amministrazione contenuto nella nota che si riscontra.

Il Direttore  
Dott.ssa Elvira Gentile

